



Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 4 ottobre 1993¹ sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale (LDFR);

visto l'articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale federale (LTF),

Art. 4a cpv. 1

¹ Se sui fondi agricoli vi sono costruzioni e impianti e questi fondi rientrano nel campo d'applicazione della LDFR, le procedure di emanazione delle seguenti decisioni vengono coordinate con l'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT⁴):

- a. decisioni sulle eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento;
- b. decisioni sulle esclusioni di fondi agricoli dal campo d'applicazione della LDFR; e
- c. decisioni di accertamento sulla non applicabilità della LDFR.

1 RS 211.412.110
2 RS 211.412.11
3 RS 173.110
4 RS 700

Art. 5 cpv. 3

³ Le decisioni cantonali di prima istanza devono essere notificate in forma elettronica all'Ufficio federale di giustizia nei seguenti casi:

- a. decisioni sull'autorizzazione per l'acquisto di aziende agricole o fondi agricoli se non vi è coltivazione diretta, a condizione che vengano fatte valere eccezioni in virtù dell'articolo 64 capoverso 1 lettere a, d o e LDFR o un altro grave motivo; oppure
- b. decisioni sull'esclusione di superfici fuori della zona edificabile dal campo d'applicazione della LDFR, a condizione che le superfici escluse e non edificate superino 15 are se si tratta di vigne o 25 are se si tratta di altri terreni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 2

² Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati nonché 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata e mais essiccato per CN e periodo d'estivazione.

Art. 35 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Lungo i corsi d'acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), i terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e i prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.

Art. 48 Esigenze relative ai diversi sistemi di pascolo degli ovini

¹ Nel sistema di pascolo con sorveglianza permanente la retribuzione dei pastori nel quadro di un rapporto di lavoro deve corrispondere almeno agli standard usuali del settore.

² Il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge è possibile fino a una dimensione del gregge di 300 ovini.

³ Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 2 numero 4.

RS...

¹ RS 910.13

Art. 55 cpv. 1 lett. g

¹ I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto.

g. prati rivieraschi;

Art. 77

Abrogato

Art. 98 cpv. 2^{bis} e cpv. 3 lett. d n. 1

^{2bis} Se l'azienda, l'azienda d'estivazione o l'azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore e se tutte le unità di produzione si trovano nello stesso Cantone, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda sia presentata al Cantone d'ubicazione dell'azienda, dell'azienda d'estivazione o dell'azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d'ubicazione deve farsi carico dell'intera esecuzione.

³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

d. per i contributi d'estivazione:

1. la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,

Art. 99 cpv. 1, 4 e 5

¹ La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e i contributi di cui all'articolo 82, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.

⁴ Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all'articolo 82.

⁵ *Abrogato*

Art. 107 cpv. 3

³ Se a causa di misure ordinate per evitare l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell'ordinanza del 31 ottobre 2018² sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e c-f, i contributi non sono né ridotti né negati.

Aggiungere prima del titolo del capitolo 5

Art. 107a Rinuncia all'adeguamento dei contributi d'estivazione e per la biodiversità in caso di scarico anticipato dell'alpe dovuto ai grandi predatori

¹ Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può rinunciare a un adeguamento del contributo d'estivazione di cui all'articolo 49 capoverso 2 lettera c nonché del contributo per la biodiversità di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 se:

- a. per gli alpi protetti con misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10^{quinquies} capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988³ sulla caccia (OCP), ulteriori provvedimenti di protezione contro i grandi predatori sono sproporzionati;
- b. per gli alpi sui quali l'adozione di misure di protezione secondo l'articolo 10^{quinquies} capoverso 2 OCP non è considerata ragionevolmente esigibile, nei quattro anni precedenti non è avvenuto alcun adeguamento del contributo d'estivazione a causa di uno scarico anticipato dell'alpe dovuto ai grandi predatori.

² Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all'adeguamento dei contributi d'estivazione e per la biodiversità all'autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa fa capo agli specialisti cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.

II

Gli allegati 1, 2, 4, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'atto normativo sottostante è modificato come segue:

Ordinanza del 28 ottobre 1998⁴ sulla protezione delle acque

Art. 41c cpv. 4

⁴ Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.

3 RS 922.01
4 RS 814.201
5 RS 910.13

IV

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

² L'articolo 107a e l'allegato 7 numero 1.6.1 lettera a entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022.

³ L'articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1, l'allegato 1 numeri 2.1.9, 2.1.9a, 2.1.9b e 2.2.2 nonché l'allegato 8 numero 2.2.3 lettera d entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4 nonché 115e cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate*N. 2.1.9-2.1.9b*

2.1.9 Le aziende sono dispensate dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive se il loro valore calcolato in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile di cui al numero 2.1.9a non supera i seguenti valori limite:

	Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:	
	azoto	fosforo
a. zona di pianura	2,0	2,0
b. zona collinare	1,6	1,6
c. zona di montagna I	1,4	1,4
d. zona di montagna II	1,1	1,1
e. zona di montagna III	0,9	0,9
f. zona di montagna IV	0,8	0,8

2.1.9a Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:

- l'effettivo degli animali da reddito agricoli conformemente all'articolo 36 capoversi 3 e 4, in UBG; e
- i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio secondo HODUFLU nonché dei concimi minerali impiegati, in UBG.

2.1.9b Per la conversione dei quantitativi di azoto e fosforo di cui al numero 2.1.9a in UBG, tali quantitativi sono divisi per i seguenti valori:

	azoto		fosforo
	azoto totale	azoto disponibile	fosforo
a. concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio	89.25	53.55	35.00
b. concimi minerali	-	53.55	35.00

N. 2.2.2.

- 2.2.2 Dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se non superano i valori limite di cui al numero 2.1.9. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 2017⁶ Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo».

⁶ Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali

Allegato 2
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

4 Sistemi di pascolo per gli ovini

4.1 Sorveglianza permanente

N. 4.1.1

4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente a un luogo di pascolo scelto dal pastore. A partire da una dimensione del gregge di 500 ovini, la conduzione del gregge è effettuata da almeno due pastori.

N. 4.2a

4.2a Pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge

4.2a.1 Si applicano le disposizioni di cui al numero 4.2.

4.2a.2 I provvedimenti di protezione del gregge si basano sulle misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10^{quinquies} capoverso 1 OCP⁷.

Allegato 4
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 7 Titolo

7 Prato rivierasco

Allegato 7
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 1.6.1 lett. a

1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:

- a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge 600 fr. per CN

N. 3.1.1 n. 11

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
<i>11. Prato rivierasco</i>	450	

Allegato 8
(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.1.7 lett. d

2.1.7 Gestione da parte dell'azienda

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento	
b. Superfici gestite in modo inadeguato (art. 98, 100 e 105; art. 16 OTerm)	La superficie non è gestita o è abbandonata	Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie
	La superficie è infestata da malerbe	400 fr./ha x superficie interessata in ha Esclusione della superficie dalla SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risanamento.

N. 2.2.3 lett. d

2.2.3 Documenti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Test rapido Suisse-Bilanz, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile	200 fr. Termine suppletivo per il bilancio delle sostanze nutritive

N. 2.4.10 lett. a

2.4.10 Terreni da strame

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 N. 5.1; art. 21 OTerm)	200 % x CQ I

N. 2.4.12 Titolo

2.4.12 Prati rivieraschi

N. 3.2.4

- 3.2.4 Il Cantone può diminuire adeguatamente la riduzione di cui al numero 3.2.3 se le indicazioni non veritiere non concernono l'intero effettivo di animali estivato.

N. 3.5

3.5 Documenti e registrazioni

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)	200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.
Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)	
Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione	
Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2)	
Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34)	
Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)	
Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)	
Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)	

N. 3.6.2

- 3.6.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione del 5 per cento.

N. 3.7.2

- 3.7.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione del 5 per cento.

N. 3.7.4 lett. a ed n

- 3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Fino a 499 ovini: gregge non condotto o non condotto a sufficienza da un pastore con cani; da 500 ovini: gregge non condotto o non condotto a sufficienza da almeno due pastori con cani (all. 2, n. 4.1.1)	15%
n. La retribuzione dei pastori nel quadro di un rapporto di lavoro non corrisponde almeno agli standard usuali del settore (art. 48 cpv. 1)	15%

N. 3.7.6

3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione del gregge

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Le esigenze relative al pascolo da rotazione conformemente alle disposizioni dell'allegato 2 numero 4.2 non sono adempiute (all. 2 n. 4.2a.1).	15%
b. I provvedimenti di protezione del gregge non sono basati sulle misure ragionevolmente esigibili dell'articolo 10 ^{quinquies} capoverso 1 OCP (all. 2, n. 4.2a.2)	Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6.1 lett. b (riduzione di 280 fr./CN)
c. Il carico effettivo supera una dimensione del gregge di 300 ovini (art. 48 cpv. 2)	Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6.1 lett. b (riduzione di 280 fr./CN)



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 lett. c

¹ I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:

d. fagioli, piselli, lupini e lenticchie;

³ Non sono versati contributi per:

c. superfici con colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, fagioli, piselli, lupini e lenticchie, raccolti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei granelli;

Art. 2 lett. e

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

franchi

e. fagioli, piselli, lupini e lenticchie, nonché miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2

1000

Art. 6b cpv. 2

² Il contributo per miscele di fagioli, piselli, lupini e lenticchie con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.

II

¹ RS 910.17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e

² Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

d. *abrogata*

e. *ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico, allegato 2 cifra 552.*

Art. 3 cpv. 1 e 5

¹ I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b-c ed e devono essere controllati almeno ogni otto anni.

⁵ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

Art. 5 cpv. 3 e 6

³ Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno, delle aziende d'estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.

⁶ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

¹ RS 910.15

² RS 814.318.142.1

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Titolo

Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità

N. 2

Abrogato

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

² Gli articoli 1 capoverso 2 lettera e nonché 3 capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c

¹ La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:

- c. materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l'alimentazione di animali da reddito e di compagnia.

Art. 2 cpv. 5^{bis} lett. h

^{5bis} Non sottostanno all'obbligo di certificazione:

- h. la commercializzazione di prodotti sfusi, ad eccezione degli alimenti per animali, se:
 - 1. i prodotti sono ceduti direttamente ai consumatori,
 - 2. l'impresa non esercita o appalta a terzi altre attività che sottostanno all'obbligo di certificazione di cui al capoverso 5, e
 - 3. non si supera un volume di vendita annuo di 5000 chilogrammi o la cifra d'affari annua è inferiore a 20 000 franchi svizzeri.

Art. 10 cpv. 2-5

¹ RS 910.18

² La produzione vegetale biologica avviene su suolo vivo in associazione con il sotto-suolo e il substrato roccioso.

³ Qualsiasi metodo di coltivazione nel quale i vegetali che non crescono naturalmente in acqua pongono le radici esclusivamente in una soluzione di elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi (idrocoltura) non è autorizzato.

⁴ L'idrocoltura è autorizzata nei seguenti casi:

- a. coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso ai consumatori;
- b. coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto.

⁵ La produzione di germogli da semi inumiditi e l'ottenimento di cespi di cicoria esclusivamente mediante immersione in acqua tal qual senza soluzione di elementi nutritivi è autorizzata.

Art. 11 cpv. 1 lett. c

¹ Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale, segnatamente i provvedimenti seguenti:

- c. procedimenti fisici;

Art. 16i lett. e

Oltre che sui principi generali stabiliti nell'articolo 3, la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate si basa sui seguenti principi:

- e. l'uso di ingredienti o sostanze che contengono nanomateriali ingegnerizzati o ne sono costituiti non è autorizzato.

Art. 16j cpv. 2 lett. a e cpv. 4

² Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguenti:

- a. il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti; i lieviti e i prodotti a base di lieviti nonché gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola;

⁴ Il DEFR può limitare o vietare l'applicazione di determinati procedimenti e trattamenti.

Art. 16k cpv. 3-5

³ Finché il DEFR non si è pronunciato sull'autorizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettera c, l'UFAG può, su domanda e mediante decisione generale, autorizzarne l'utilizzazione per un periodo di sei mesi al massimo se sono adempite le prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari e vi è una

situazione di penuria temporanea. Questa autorizzazione può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta.

⁴ La decisione generale di cui al capoverso 3 è pubblicata nel Foglio federale. L'UFAG informa immediatamente gli enti di certificazione in merito alla sua notifica e al suo passaggio in giudicato. La reiezione di una domanda di cui al capoverso 3 avviene sotto forma di decisione individuale.

⁵ Il DEFR può definire altri criteri per l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione di prodotti e sostanze di cui al capoverso 3.

Art. 18 cpv. 7

⁷ Il DEFR può emanare prescrizioni supplementari per l'utilizzo delle designazioni di cui al capoverso 1 in relazione ad aromi naturali e a estratti di aromi naturali.

Art. 22 lett. b

I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici:

- b. se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capitolo 5 o corrispondente alla procedura di controllo e di certificazione per gruppi di operatori di cui agli articoli 34-36 del Regolamento (UE) 2018/848².

Art. 30^ater Certificato

¹ L'ente di certificazione di cui agli articoli 23a, 28 o 29, o eventualmente l'autorità di controllo di cui all'articolo 23a, rilascia un certificato a ogni impresa soggetta al suo controllo e che soddisfa, nella sfera delle proprie attività, i requisiti stabiliti nella presente ordinanza. Il certificato deve rendere conto almeno dell'identità dell'impresa, della categoria di prodotti per cui è valido il certificato e del suo periodo di validità.

² Per categorie di prodotti s'intendono:

- a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- b. animali vivi o prodotti animali non trasformati;
- c. prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari;
- d. alimenti per animali;
- e. vino;
- f. altri prodotti.

² Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, versione della GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

Abrogato

Art. 16 cpv. 4

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera b, le superfici o parti di superfici caratterizzate da un'elevata presenza di zigolo dolce sono considerate superficie agricola utile, se il servizio cantonale competente rilascia un'autorizzazione per il risanamento della superficie mediante maggese nero. La superficie va gestita conformemente alla pubblicazione della Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali dell'11 agosto 2020² concernente il maggese nero quale strumento di lotta contro lo zigolo dolce.

Art. 22 cpv. 2

² Per frutteti s'intendono le colture compatte con una densità di:

- a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi, sambuchi, cachi, fichi, noccioli, mandorli e ulivi;
- b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;

¹ RS 910.91

² <https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-be-griffe.html>

- c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi, noci e castagni al di fuori delle selve.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e forme degli aiuti finanziari

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari per:

- a. i seguenti provvedimenti per miglioramenti strutturali del genio rurale:
 1. migliorie fondiarie,
 2. infrastrutture di trasporto agricole,
 3. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico,
 4. infrastrutture di base nello spazio rurale;
- b. i seguenti provvedimenti per miglioramenti strutturali per le costruzioni:
 1. costruzioni e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali,
 2. edifici di economia rurale, case d'abitazione agricole e impianti,
 3. diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;
- c. progetti di sviluppo regionale;
- d. i seguenti provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari:

¹ RS 910.1

1. provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali,
2. provvedimenti tesi a promuovere la cooperazione interaziendale,
3. provvedimenti tesi a promuovere l'acquisto di aziende e fondi agricoli.

² Stabilisce i provvedimenti di vigilanza e i controlli.

Art. 2 Forme degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi non rimborsabili e di crediti di investimento.

² Sono versati aiuti finanziari a favore di:

- a. provvedimenti individuali;
- b. provvedimenti collettivi;
- c. provvedimenti collettivi di ampia portata.

Capitolo 2: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni per gli aiuti finanziari

Art. 3 Beneficiari degli aiuti finanziari

¹ Le persone fisiche e giuridiche possono ricevere aiuti finanziari se:

- a. il progetto dimostra un interesse agricolo, fornisce un contributo alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura, al potenziamento della collaborazione regionale o alla produzione di prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito, e;
- b. esse hanno domicilio civile o sede in Svizzera.

² Prima del provvedimento previsto, le persone fisiche non possono aver già raggiunto i 65 anni. Il limite d'età non si applica per provvedimenti nella regione d'estivazione.

³ Non sono concessi aiuti finanziari a organizzazioni delle quali il Cantone o un istituto cantonale detiene una partecipazione maggioritaria, a meno che si tratti di provvedimenti di tali organizzazioni per studi di base, di sottoprogetti di progetti di sviluppo regionale o se l'organizzazione è proprietaria di un'azienda d'estivazione.

Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti

Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, per i quali è opportuno che parti di essi siano realizzate in un Paese confinante.

Art. 5 Proprietà delle costruzioni e degli impianti sostenuti

¹ I beneficiari di aiuti finanziari devono gestire in proprietà l'azienda nonché le costruzioni e gli impianti sostenuti.

² Agli affittuari di aziende possono essere concessi aiuti finanziari a condizione che sia stabilito un diritto di superficie. Per provvedimenti del genio rurale, provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali e per provvedimenti per i quali vengono concessi esclusivamente crediti di investimento, non è necessario stabilire un diritto di superficie. La durata della sicurezza del pegno immobiliare nonché del contratto di affitto è fissata in base al termine di rimborso del credito di investimento.

³ Se si stabilisce un diritto di superficie, deve sussistere per almeno 20 anni. Lo stesso vale per il contratto di affitto agricolo per l'azienda. Il contratto di affitto deve essere menzionato nel registro fondiario.

⁴ Nel caso di progetti di sviluppo regionale la condizione di cui al capoverso 1 è considerata adempiuta se le costruzioni o gli impianti sostenuti sono di proprietà di un ente promotore del sottoprogetto.

Art. 6 Dimensioni dell'azienda

¹ Gli aiuti finanziari sono versati alle seguenti aziende soltanto se nell'azienda vi è un volume di lavoro di almeno 1 unità standard di manodopera (USM):

- a. aziende agricole;
- b. aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale;
- c. aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili;
- d. comunità di aziende di cui alle lettere a-c.

² Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 USM:

- a. per provvedimenti nei settori affini all'agricoltura;
- b. per provvedimenti nelle zone di montagna III e IV tesi a garantire la gestione;
- c. per provvedimenti in aree della regione di montagna e di quella collinare tesi a garantire una sufficiente densità d'insediamento.

³ Le aziende non agricole non devono comprovare dimensioni minime dell'azienda.

⁴ Nel caso di provvedimenti collettivi almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell'azienda di 0,60 USM ciascuna.

⁵ I criteri per la valutazione del rischio dell'insediamento di cui al capoverso 2 lettera c sono stabiliti nell'allegato 1.

⁶ A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola per determinare le dimensioni dell'azienda possono essere utilizzati i coefficienti USM di cui all'articolo 2a dell'ordinanza del 4 ottobre 1993³ sul diritto fondiario rurale.

² RS 910.91

³ RS 211.412.110

Art. 7 Finanziamento proprio

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento delle spese di investimento senza fondi pubblici.

² Nessun finanziamento proprio minimo è necessario per l'aiuto iniziale di cui all'articolo 43 capoverso 2 lettera a, per provvedimenti collettivi del genio rurale di cui all'articolo 13 capoverso 1 e per progetti dell'ente pubblico.

Art. 8 Contributo del Cantone

¹ Il contributo cantonale deve essere concesso sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.

² Il contributo cantonale minimo ammonta:

- a. nel caso di provvedimenti individuali: al 100 per cento del contributo della Confederazione;
- b. nel caso di provvedimenti collettivi: al 90 per cento del contributo della Confederazione;
- c. nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata e di progetti di sviluppo regionale: all'80 per cento del contributo della Confederazione.

³ Esso si applica anche per provvedimenti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b, realizzati nel quadro di un progetto di sviluppo regionale.

⁴ I contributi di Comuni e di enti di diritto pubblico nonché di istituti che svolgono compiti sovrani e non partecipano direttamente al progetto, possono essere computati nel contributo cantonale.

⁵ Per rimediare ad avvenimenti naturali straordinari nonché per studi di base e accertamenti preliminari, nel singolo caso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può ridurre il contributo minimo del Cantone o rinunciarvi.

Art. 9 Neutralità concorrenziale

¹ Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se nella zona d'attività determinante sul piano economico nessuna azienda artigianale direttamente interessata al momento della pubblicazione della domanda è disposta o in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:

- a. progetti di sviluppo regionale;
- b. costruzioni e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- c. diversificazione dell'attività nel settore affine all'agricoltura;
- d. costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato;
- e. acquisto congiunto di macchine e veicoli.

² Prima dell'approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative a provvedimenti di cui al capoverso 1 nell'organo di pubblicazione del Cantone.

³ Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono presentare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

⁴ La determinazione della neutralità concorrenziale si fonda sul diritto cantonale.

Sezione 2: Costi computabili

Art. 10 Costi computabili

¹ Sono computabili i seguenti costi:

- a. i costi di costruzione, di pianificazione, di progettazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle misurazioni ufficiali causati dal progetto;
- b. le tasse fondate su leggi federali nonché le tasse cantonali causate dai progetti;
- c. le spese notarili;
- d. le tasse di allacciamento idrico.

² L'importo dei costi computabili è stabilito secondo i seguenti criteri:

- a. interesse agricolo;
- b. altri interessi pubblici.

Sezione 3: Disposizioni comuni per crediti di investimento

Art. 11 Termini di rimborso per crediti di investimento

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 20 anni e l'aiuto iniziale entro 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia al più tardi 2 anni dopo il primo pagamento parziale. Un rinvio e la sospensione del rimborso in caso di difficoltà finanziarie sono consentiti entro i termini massimi.

² Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario.

³ I crediti di investimento possono essere concessi anche dopo la fase di costruzione per ridurre l'onere correlato ai costi residui.

⁴ Se i crediti di investimento per provvedimenti collettivi sono concessi sotto forma di crediti di costruzione per agevolare il finanziamento nella fase di costruzione, devono essere rimborsati entro 3 anni. Per progetto è consentito un solo credito di costruzione.

⁵ Per provvedimenti del genio rurale non sono consentiti contemporaneamente crediti di costruzione e crediti di investimento per lo stesso progetto.

⁶ Non sono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi. I crediti di investimento concessi contemporaneamente per diversi provvedimenti possono essere sommati.

Art. 12 Garanzia di crediti di investimento

¹ I crediti di investimento devono essere concessi, se possibile, con garanzie reali.

² Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di concessione del credito, la costituzione di un pegno immobiliare. Tale decisione vale quale prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione del pegno immobiliare nel registro fondiario.

Capitolo 2: Provvedimenti del genio rurale**Sezione 1: Provvedimenti****Art. 13** Provvedimenti sostenuti

¹ Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. migliorie fondiari: migliorie integrali, ricomposizioni particellari, raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;
- b. infrastrutture di trasporto agricole: impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;
- c. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico, come irrigazioni, evacuazione delle acque e miglioramenti della struttura e della composizione del suolo;
- d. infrastrutture di base nello spazio rurale, come approvvigionamento idrico ed elettrico, collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

² I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere individuali o collettivi. I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono esclusivamente collettivi.

³ Sono considerati provvedimenti individuali quelli che vanno prevalentemente a beneficio di un'azienda. Sono considerati provvedimenti collettivi quelli che vanno a beneficio di più aziende nonché i provvedimenti per le aziende d'estivazione.

⁴ Le costruzioni e gli impianti nella zona edificabile di norma non sono sostenuti; fanno eccezione le infrastrutture utili per l'agricoltura, che devono essere necessariamente realizzate nelle zone edificabili o al loro limitare.

Art. 14 Aiuti finanziari per provvedimenti di accompagnamento

Ad accompagnamento dei provvedimenti di cui all'articolo 13 sono concessi aiuti finanziari per:

- a. provvedimenti di ripristino o di sostituzione in caso di pregiudizio a biotopi degni di protezione ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1^{ter} della legge del 1^o

luglio 1966⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio nonché provvedimenti di sostituzione di cui all'articolo 7 della legge del 4 ottobre 1985⁵ sui percorsi pedonali e i sentieri;

- b. altri provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l'adempimento di altre esigenze della legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla caccia, in particolare la promozione della biodiversità, della qualità del paesaggio e della gestione dei grandi predatori.

Art. 15 Aiuti finanziari per studi di base e accertamenti preliminari

In vista della preparazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 sono concessi aiuti finanziari per:

- a. studi di base per chiarire la fattibilità e per elaborare progetti concreti;
- b. il «processo di sviluppo dello spazio rurale»;
- c. inchieste nonché studi di interesse nazionale e rilevanti nella pratica per i provvedimenti strutturali.

Art. 16 Lavori sostenuti per costruzioni e impianti

¹ Per provvedimenti di cui all'articolo 13 durante il ciclo di vita di costruzioni e impianti sono concessi aiuti finanziari per:

- a. la costruzione, il risanamento, la trasformazione di costruzioni e impianti per l'adeguamento a esigenze più elevate o la sostituzione di costruzioni e impianti una volta scaduta la durata di vita tecnica;
- b. il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di costruzioni e impianti agricoli nonché di terreno coltivato;
- c. il ripristino periodico di strade, l'evacuazione delle acque in agricoltura, muri a secco e suonen.

² Il ripristino periodico comprende:

- a. per le strade: il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;
- b. per l'evacuazione delle acque in agricoltura: lo spurgo di condotte di evacuazione e l'ispezione televisiva delle canalizzazioni;
- c. per i muri a secco utili per un'utilizzazione agricola: il ripristino e il consolidamento delle fondamenta, del corpo murario, della corona e delle scale;
- d. per le suonen (condotte idriche): il ripristino e il consolidamento dei bordi e dei muri di sostegno, l'impermeabilizzazione, la protezione contro l'erosione nonché lo sfoltoimento della vegetazione.

⁴ RS 451

⁵ RS 704

Sezione 2: Condizioni

Art. 17 Condizioni generali

¹ I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende produttrici di funghi, germogli e simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura.

² Il finanziamento e la sopportabilità degli investimenti previsti devono essere garantiti. Come valore indicativo per la valutazione della sopportabilità si applica l'onere dei costi residui di cui all'allegato 2.

³ I costi computabili di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per stabilire i costi computabili.

Art. 18 Condizioni per provvedimenti individuali

¹ Per i provvedimenti individuali sono concessi aiuti finanziari se l'azienda ha diritto di ricevere pagamenti diretti.

² Se prima dell'investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

Art. 19 Condizioni per provvedimenti collettivi e per provvedimenti collettivi di ampia portata

¹ Per i provvedimenti collettivi sono concessi aiuti finanziari se i provvedimenti rappresentano un'unità dal profilo funzionale o organizzativo.

² I provvedimenti collettivi di ampia portata devono inoltre estendersi su una regione delimitata naturalmente o economicamente e promuovere la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi. Questa condizione è considerata adempiuta nel caso di:

- a. migliorie integrali con misure per la promozione della biodiversità;
- b. provvedimenti di natura edile di cui all'articolo 13 nel cui comprensorio non è indicata una miglioria integrale, ma che richiedono un considerevole coordinamento, sono almeno d'importanza regionale per l'agricoltura e comprendono misure per la promozione della biodiversità.

Art. 20 Impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico

¹ Gli aiuti finanziari per impianti di irrigazione sono concessi se l'impianto è utile a garantire le rese in caso di comprovate perdite di natura quantitativa o qualitativa o a proteggere le colture. Il presupposto è una pianificazione lungimirante delle risorse idriche.

² Gli aiuti finanziari per impianti di evacuazione delle acque sono concessi per il ripristino di impianti esistenti su superfici agricole ad alta resa importanti sul piano regionale; in regioni a rischio di erosione o in combinazione con una valorizzazione del suolo tesa a garantire la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) può essere sostenuta anche la costruzione di nuovi impianti.

³ Gli aiuti finanziari per la valorizzazione di suoli che hanno subito un degrado antropico sono concessi in caso di difficile gestione e perdite comprovate, se il provvedimento comporta un miglioramento sostenibile della struttura e della composizione del suolo nonché del bilancio idrico.

Art. 21 Infrastrutture di base nello spazio rurale

Gli aiuti finanziari per impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico sono concessi nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d'estivazione. Le aziende con colture speciali e gli insediamenti rurali possono essere sostenuti anche nella zona di pianura.

Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 22 Costi computabili e non computabili

¹ Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi per l'acquisto di terreni in relazione a provvedimenti ecologici di cui all'articolo 14 fino a un massimo di otto volte il valore di reddito;
- b. un'indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all'ettaro versata ai locatori che trasmettono a un'organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 12 anni.

² Non sono computabili in particolare:

- a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d'arte;
- b. i costi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non autorizzate;
- c. i costi per l'acquisto di terreni che non rientrano tra quelli di cui al capoverso 1 lettera a);
- d. le indennità ai partecipanti per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;
- e. i costi per l'acquisto di pertinenze mobili e degli impianti interni nonché d'esercizio e di manutenzione;
- f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d'assicurazione e gli interessi;
- g. nel caso di impianti di approvvigionamento elettrico il contributo per i costi di rete per l'allacciamento alla rete di distribuzione a monte.

³ Nel caso di collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione sono computabili soltanto i costi che si deve assumere il cliente ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007⁶ sui servizi di telecomunicazione.

⁴ Nel caso di impianti per l'evacuazione delle acque e di valorizzazione del suolo è computabile al massimo otto volte il valore di reddito.

Art. 23 Costi computabili per il ripristino periodico

¹ Per il ripristino periodico di cui all'articolo 16 capoverso 2 sono computabili al massimo i seguenti costi:

a.	per le strade agricole, per km di strada:	franchi
	strade in ghiaia:	
1.	situazione normale	25 000
2.	con costi suppletivi moderati	40 000
3.	con costi suppletivi elevati	50 000
	strade pavimentate:	
1.	situazione normale	40 000
2.	con costi suppletivi moderati	50 000
3.	con costi suppletivi elevati	60 000
b.	per l'evacuazione delle acque in agricoltura, per km:	5000
c.	per i muri a secco con utilizzazione agricola, per m ² di muro	
1.	muro alto fino a 1,5 m	650
2.	muro alto tra 1,5 e 3 m	1000
	altri muri a secco	200
d.	per le suonen (condotte idriche), per m di canale	100

² Nel caso delle strade agricole sono considerati costi suppletivi il ripristino e le integrazioni puntuali di manufatti e di impianti per l'evacuazione delle acque nonché condizioni difficili dovute al terreno, al sottosuolo e alle grandi distanze. L'allegato 3 stabilisce come devono essere determinati i costi suppletivi.

³ Se i costi computabili sono superiori ai costi effettivi di costruzione vengono ridotti di conseguenza.

⁴ Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti di evacuazione delle acque sono realizzati nell'ambito di un approccio globale, sono computabili i costi effettivi di cui all'articolo 2.

⁶ RS 784.101.1

⁵ Nel caso dei muri a secco e delle suonen gli oggetti da ripristinare sono stabiliti sulla base di un approccio globale. La loro realizzazione può essere sostenuta come studio di base.

⁶ Per gli interessi non agricoli non va applicata alcuna deduzione ai costi computabili. Presupposto per il sostegno è che l'interesse agricolo ammonti almeno al 50 per cento.

Art. 24 Aliquote di contributo

¹ Sono accordate le seguenti aliquote di contributo massime per i costi computabili:

	per cento
a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:	
1. zona di pianura	34
2. zona collinare e zona di montagna I	37
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40
b. per provvedimenti collettivi:	
1. zona di pianura	27
2. zona collinare e zona di montagna I	30
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	33
c. per provvedimenti individuali:	
1. zona di pianura	20
2. zona collinare e zona di montagna I	23
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	26

² Per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e per i ripristini periodici si applicano le aliquote di contributo per provvedimenti collettivi.

³ Onde ridurre il dispendio amministrativo il contributo può essere stabilito e versato come importo fisso. Esso non può superare il contributo all'aliquota di contributo massima.

Art. 25 Contributi supplementari

¹ Le aliquote di contributo possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- a. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;
- b. provvedimenti di protezione del suolo o tesi a garantire la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture;
- c. altri provvedimenti ecologici importanti;
- d. salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d'importanza storico-culturale;
- e. produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse.

² Le aliquote di contributo possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e il consolidamento.

³ Le aliquote di contributo possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella regione di montagna, nella zona collinare e nella regione d'estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.

⁴ Nel caso di ripristini periodici e di provvedimenti non edilizi non sono concessi contributi supplementari.

⁵ L'aumento delle aliquote di contributo di cui ai capoversi 1-4 può essere cumulativo e non è richiesto alcun contributo cantonale.

⁶ La determinazione dei contributi supplementari si fonda sull'allegato 4.

⁷ Le aliquote di contributo non possono superare complessivamente il 40 per cento dei costi computabili nella regione di pianura e il 50 per cento nella regione di montagna e in quella regione d'estivazione.

Art. 26 Importo dei crediti di investimento

¹ I crediti di investimento possono essere concessi per il finanziamento dei costi residui (credito di consolidamento) o sotto forma di un credito di costruzione.

² Solo i provvedimenti collettivi possono essere sostenuti con crediti di investimento.

³ L'importo dei crediti di investimento per il finanziamento dei costi residui ammonta:

- a. a un massimo del 50 per cento dei costi computabili dopo la deduzione degli eventuali contributi pubblici;
- b. nel caso di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente necessari, l'aliquota può essere aumentata fino al 65 per cento. Le condizioni per aliquote più elevate sono stabilite nell'allegato 2.

⁴ I crediti di investimento sotto forma di crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei contributi pubblici stabiliti. Nel caso di assegnazioni parziali il credito di costruzione può essere calcolato sulla base del contributo pubblico totale del progetto autorizzato.

⁵ Nel caso di opere realizzate a tappe il credito di costruzione non può superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici non ancora versati per tutte le tappe già autorizzate.

Capitolo 4: Provvedimenti per le costruzioni

Sezione 1: Provvedimenti

Art. 27 Provvedimenti individuali

¹ Sono considerati provvedimenti individuali quelli realizzati da almeno un'azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili per:

- a. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni, impianti o installazioni nell'azienda di produzione per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali di produzione propria;
- b. la costruzione o l'acquisto da terzi di edifici di economia rurale e case d'abitazione;
- c. la realizzazione di impianti per migliorare la produzione di colture speciali nonché il rinnovo di colture perenni;
- d. provvedimenti edilizi o installazioni per l'attività nel settore affine all'agricoltura.

³ Ai gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedicata alla pesca o alla piscicoltura sono concessi aiuti finanziari a favore di provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca indigena.

Art. 28 Provvedimenti collettivi

¹ Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non servono per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. I progetti nella regione d'estivazione sono considerati provvedimenti collettivi.

² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi per le costruzioni ai gestori di almeno due aziende agricole, due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o due aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili per:

- a. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- b. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni per le aziende d'estivazione;
- c. la costruzione o l'acquisto da terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;
- d. studi di base per chiarire la fattibilità ed elaborare provvedimenti concreti.

³ Alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a.

⁴ Alle aziende d'estivazione sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b.

Sezione 2: Condizioni

Art. 29 Requisiti personali

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi a persone fisiche che gestiscono personalmente l'azienda. Per progetti nella regione d'estivazione le persone fisiche non devono gestire personalmente l'azienda d'estivazione.

² Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti finanziari sono concessi anche ai proprietari che affidano la gestione dell'azienda al partner.

³ Alle persone giuridiche sono concessi aiuti finanziari se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali anche due terzi del capitale.

⁴ I progetti nella regione d'estivazione possono essere sostenuti indipendentemente dalla forma di organizzazione.

⁵ I gestori di un'azienda agricola devono possedere una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002⁷ sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale quale responsabile d'economia domestica rurale sancita da un attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o una qualifica equivalente in una professione speciale dell'agricoltura.

⁶ Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 5.

⁷ È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 5 la gestione efficace dell'azienda durante un periodo di almeno 3 anni, debitamente documentata.

⁸ L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda.

Art. 30 Onere sopportabile

¹ Il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto finanziario.

⁷ RS 412.10

² Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, sulla base di un calcolo del flusso monetario il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno 5 anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità è data anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell'investimento previsto.

Art. 31 Esigenze in materia di protezione delle acque e degli animali

Sono concessi aiuti finanziari se dopo l'investimento sono adempiute le esigenze in materia di protezione delle acque e degli animali della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Art. 32 Condizioni supplementari per edifici di economia rurale

¹ Gli aiuti finanziari per edifici di economia rurale per la detenzione di animali da reddito agricoli sono concessi per l'effettivo di animali necessario per coprire il fabbisogno aziendale di azoto e fosforo delle piante. È determinante la prima sostanza nutritiva limitante. L'assenza di animali da reddito estivati deve essere presa in considerazione in base alle possibilità aziendali nel calcolo della produzione di sostanze nutritive. La produzione di sostanze nutritive degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo deve essere utilizzata prima di quella degli altri animali da reddito per coprire il fabbisogno delle piante.

² Per il calcolo del fabbisogno delle piante e della produzione di sostanze nutritive deve essere utilizzato un bilancio delle sostanze nutritive senza margine d'errore ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OPD⁸.

³ Nel calcolo del fabbisogno delle piante sono prese in considerazione le superfici agricole utili garantite a lungo termine, ubicate a una distanza di percorso inferiore a 15 km dal centro aziendale. Non si applica alcun limite alla distanza di percorso nel caso di aziende a più livelli ammesse dall'uso locale.

⁴ Due o più aziende che realizzano congiuntamente un edificio di economia rurale sono sostenute se:

- a. la comunità è riconosciuta dal servizio cantonale competente;
- b. viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima in caso di sostegno mediante contributi di 15 anni e in caso di sostegno esclusivamente con crediti di investimento corrisponde alla durata del credito di investimento.

Art. 33 Condizioni supplementari per le piccole aziende artigianali

Le piccole aziende artigianali devono adempiere in via suppletiva le seguenti condizioni:

⁸ RS 910.13

- a. sono imprese autonome. Sono consentite anche relazioni a un livello tra aziende madri e filiali laddove la proprietaria degli immobili è beneficiaria dell'aiuto finanziario e l'intero gruppo adempie le esigenze del presente articolo;
- b. la loro attività comprende almeno il primo livello di trasformazione di materie prime agricole;
- c. prima dell'investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
- d. la cifra d'affari deve provenire principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro commercializzazione.

Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 34 Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi per il marketing fino a 2 anni dopo la concessione dell'aiuto finanziario;
- b. i costi per le analisi e per la consulenza.

Art. 35 Importo dei contributi, aliquote di contributo e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ Le aliquote di contributo e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 5.

² Per il calcolo del contributo dai costi computabili vengono dedotti gli altri contributi pubblici.

³ Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai contributi massimi possibili deve essere dedotto almeno il contributo federale *pro rata temporis* di cui all'articolo 66 capoverso 6 lettera b.

⁴ I contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili possono essere concessi nel caso di edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo e di edifici alpestri e non richiedono alcuna controprestazione cantonale. Sono considerati condizioni particolarmente difficili i costi di trasporto straordinari, i problemi dell'area edificabile, la configurazione del terreno, i pericoli naturali e le particolarità climatiche.

Art. 36 Riduzione dei contributi individuali in base alla sostanza

¹ Se prima dell'investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

² Nel caso di persone giuridiche, di una società di persone, di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

³ Il presente articolo non è applicabile alle domande delle piccole aziende artigianali.

Art. 37 Importo dei crediti di investimento, aliquote e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ Le aliquote dei costi di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 5.

² Per il calcolo del credito di investimento dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.

³ Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai crediti di investimento massimi possibili deve essere dedotta almeno la somma degli attuali crediti di investimento.

⁴ I crediti di costruzione possono essere concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.

Capitolo 5: Progetti di sviluppo regionale**Sezione 1: Provvedimenti e condizioni****Art. 38** Provvedimenti

¹ Sono considerati progetti di sviluppo regionale:

- a. i progetti comprendenti più catene del valore e riguardanti anche settori non agricoli;
- b. i progetti comprendenti più attori all'interno di una catena del valore.

² Nell'ambito di progetti di sviluppo regionale possono essere sostenuti i seguenti provvedimenti:

- a. i provvedimenti secondo i capitoli 2, 3 e 5;
- b. la creazione e lo sviluppo di un'attività affine all'agricoltura;
- c. costruzioni e impianti nella regione di pianura per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- d. gli investimenti collettivi nell'interesse del progetto globale; e
- e. altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale.

Art. 39 Condizioni

¹ I progetti di sviluppo regionale devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. devono contribuire alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e al potenziamento della collaborazione regionale;
- b. il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore nonché un diverso orientamento;
- c. i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d'importanza nazionale e la pianificazione del territorio;
- d. i membri dell'ente promotore del progetto sono principalmente gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti.

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d non sono adempiute, devono essere adempiute le condizioni seguenti:

- a. l'ente promotore può occupare collaboratori nella misura del 2000 per cento al massimo o avere una cifra d'affari complessiva di 10 milioni di franchi al massimo;
- b. la cifra d'affari deve provenire principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole regionali o dalla loro commercializzazione;
- c. devono essere imprese autonome. Sono consentite anche relazioni a un livello tra aziende madri e filiali laddove la proprietaria degli immobili è beneficiaria dell'aiuto finanziario e l'intero gruppo adempie le esigenze del presente articolo.

³ Il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto finanziario. La sopportabilità deve essere comprovata con strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno 7 anni dopo la concessione degli aiuti finanziari. Per i provvedimenti del genio rurale attuati nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, la sopportabilità deve essere comprovata secondo l'articolo 17 capoverso 1.

Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento**Art. 40** Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione;
- b. le installazioni;
- c. le macchine e i veicoli nell'interesse del progetto globale;
- d. i costi per il marketing nel quadro di un approccio globale;
- e. i costi dell'attività economico-imprenditoriale del progetto globale;
- f. i costi di consulenza; e

- g. i costi computabili in virtù dei capitoli 2 e 3.

Art. 41 Aliquote di contributo

¹ Se nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono attuati provvedimenti ai sensi dei capitoli 2, 3 e 5, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue:

- a. per progetti di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettera a: del 20 per cento;
- b. per progetti di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettera b: del 10 per cento.

² Per i costi computabili soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, nonché per l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione si applicano le seguenti aliquote di contributo:

	per cento
a. zona di pianura	34
b. zona collinare e zona di montagna I	37
c. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40

³ I costi computabili possono essere ridotti per provvedimenti di cui al capoverso 2, che sono computabili soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, nonché per i provvedimenti integrati durante la fase di attuazione. La riduzione in termini percentuali dei costi computabili per categoria di provvedimento è stabilita nell'allegato 9.

Art. 42 Importo dei crediti di investimento e aliquote

¹ L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale è calcolato in base ai singoli provvedimenti del progetto.

² Dopo la deduzione dei contributi pubblici il credito di investimento ammonta al 50 per cento dei costi computabili.

³ Per singoli provvedimenti menzionati nei capitoli 2, 3 e 5, l'importo dei crediti di investimento è stabilito secondo queste disposizioni.

⁴ I crediti di costruzione per provvedimenti collettivi possono essere concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.

Capitolo 6: Provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari

Sezione 1: Provvedimenti e condizioni

Art. 43 Provvedimenti individuali

¹ Sono considerati provvedimenti individuali quelli realizzati da almeno un'azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

² I gestori di un'azienda agricola o ortoflorovivaistica oppure di un'azienda produttrice di funghi, germogli o prodotti simili possono ricevere aiuti finanziari per:

- a. un aiuto iniziale unico fino al compimento di 35 anni;
- b. l'acquisto di un'azienda agricola da terzi da parte degli affittuari;
- c. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni nonché la piantagione di alberi e arbusti per promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali.

³ I gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura possono ricevere aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a.

⁴ Le aziende d'estivazione possono ricevere aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera c.

Art. 44 Provvedimenti collettivi

¹ Sono considerati provvedimenti collettivi quelli del presente articolo realizzati da più aziende e che non sono costruzioni e impianti.

² I gestori di almeno due aziende agricole o ortoflorovivaistiche oppure di un'azienda produttrice di funghi, germogli o prodotti simili possono ricevere aiuti finanziari per:

- a. iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione;
- b. la costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione delle aziende agricole e ortoflorovivaistiche conformi al mercato o l'estensione della loro attività economico-imprenditoriale;
- c. l'acquisto di macchine e veicoli per razionalizzare le aziende.

Art. 45 Requisiti personali

¹ Le condizioni di cui all'articolo 29 devono essere adempiute.

Art. 46 Onere sopportabile

¹ Le condizioni di cui all'articolo 31 devono essere adempiute.

² Per le iniziative collettive di cui all'articolo 44 capoverso 2 lettera a non occorre calcolare la sopportabilità.

Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 47 Costi computabili

¹ Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi salariali durante il primo anno della nuova attività;
- b. i costi per il marketing fino a 2 anni dopo la concessione dell'aiuto finanziario;

c. i costi per le analisi e per la consulenza.

² Per i costi computabili di cui al capoverso 1 lettera a possono essere concessi solo crediti di investimento.

Art. 48 Importo dei contributi, aliquote di contributo e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ Le aliquote di contributo e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 7.

² Per il calcolo del contributo dai costi computabili vengono dedotti gli altri contributi pubblici.

³ Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 7, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai contributi massimi possibili deve essere dedotto almeno il contributo federale *pro rata temporis* di cui all'articolo 66 capoverso 6 lettera c.

⁴ Per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali può essere concesso un supplemento a tempo determinato. Ciò non richiede alcuna controprestazione cantonale. I provvedimenti nonché la durata e l'importo del supplemento sono stabiliti nell'allegato 7.

⁵ L'UFAG può stabilire provvedimenti supplementari a tempo determinato per ridurre le emissioni di ammoniaca e le rispettive aliquote di contributo.

Art. 49 Importo dei crediti di investimento, aliquote e disposizioni specifiche sui provvedimenti

¹ Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 7.

² Per il calcolo dei crediti di investimento dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.

³ Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 7, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai crediti di investimento massimi possibili deve essere dedotta almeno il saldo degli attuali crediti di investimento.

Capitolo 7: Procedura

Sezione 1: Trattamento della domanda

Art. 50 Esame del progetto da parte dell'UFAG prima dell'inoltro della domanda

¹ Un parere dell'UFAG ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 LAgr prima dell'inoltro della domanda di contributo non è necessario se:

- a. il progetto del genio rurale non tange alcun oggetto di un inventario federale d'importanza nazionale;
- b. il progetto di costruzione non tange sostanzialmente alcun oggetto di un inventario federale d'importanza nazionale;
- c. il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

² L'UFAG si esprime mediante:

- a. un'informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valutazione approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto;
- b. un preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;
- c. un corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame di impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988⁹ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

Art. 51 Domande

¹ Le domande di aiuti finanziari vanno inoltrate al Cantone.

² Il Cantone esamina la domanda, esamina tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla controprestazione cantonale e al credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni.

³ Tramite il sistema d'informazione dell'UFAG il Cantone trasmette:

- a. le domande di contributo e le proposte per parere corredate dei documenti necessari e dei dati pertinenti;
- b. per i crediti di investimento che non superano l'importo limite, i dati finanziari nonché i dati pertinenti relativi all'azienda e al progetto contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente. La decisione cantonale non deve essere notificata all'UFAG;
- c. per i crediti di investimento che superano l'importo limite, la sua decisione e i dati pertinenti;

⁹ RS 814.011

- d. per sostegni combinati (contributo e credito di investimento), contemporaneamente i documenti della domanda per contributi e crediti di investimento.

⁴ Il saldo di crediti di investimento e di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale deve essere preso in considerazione per l'importo limite di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 52 Documenti della domanda

¹ Le domande per contributi e crediti di investimento superiori all'importo limite devono contenere i seguenti documenti:

- a. la decisione cantonale passata in giudicato sull'approvazione del progetto e la decisione dei servizi cantonali competenti in merito all'aiuto finanziario totale del Cantone;
- b. le decisioni relative agli aiuti finanziari degli enti territoriali di diritto pubblico, nella misura in cui il Cantone ne esige il computo nel contributo cantonale;
- c. la documentazione tecnica come piani corografici, piani dettagliati e delle opere, rapporti tecnici, preventivi dei costi;
- d. i documenti economico-aziendali, come i piani finanziari e il calcolo della sopportabilità.

² Nel caso di domande per contributi e crediti di investimento la domanda deve contenere anche la prova della pubblicazione nell'organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr.

³ Per i provvedimenti del genio rurale va applicata la Raccomandazione SIA 406 del 1° dicembre 1991¹⁰ «Contenuto e presentazione dei progetti di migliorie fondiarie».

Art. 53 Approvazione della domanda

¹ L'UFAG verifica la proposta del Cantone e il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel parere.

² L'UFAG assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato, esso approva contemporaneamente il credito di investimento.

³ Per i crediti di investimento che superano l'importo limite, il termine di approvazione di 30 giorni inizia il giorno della trasmissione elettronica del fascicolo completo all'UFAG. La notifica al richiedente avviene dopo l'approvazione da parte dell'UFAG.

¹⁰ La raccomandazione menzionata può essere acquistata presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, www.sia.ch > Servizi > sia-norm o essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

⁴ Unitamente alla decisione di contribuzione o alla convenzione l'UFAG stabilisce gli oneri e le condizioni. Fissa i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.

⁵ In caso di progetti eseguiti a tappe o su proposta del Cantone, l'UFAG emette una decisione di principio preliminare nella quale stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti finanziari. La decisione di contribuzione avviene per le singole tappe. La decisione di principio non è considerata una decisione di contribuzione.

⁶ Se il contributo federale supera presumibilmente 5 milioni di franchi, la decisione di principio, la decisione di contribuzione o la convenzione è emessa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 54 Convenzione per progetti di sviluppo regionale

¹ La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente i fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.

² Stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti finanziari.

³ Disciplina segnatamente:

- a. gli obiettivi del progetto;
- b. i provvedimenti che consentono di realizzare l'approccio globale;
- c. i costi computabili, l'aliquota di contributo e il contributo della Confederazione per provvedimento;
- d. il controlling;
- e. il versamento dei contributi;
- f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;
- g. gli oneri e le condizioni della Confederazione;
- h. la pubblicazione nell'organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr;
- h. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti; e
- i. la durata e la risoluzione della convenzione.

⁴ A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti.

⁵ Durante la fase di realizzazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Se il contributo federale supera presumibilmente 5 milioni di franchi, la convenzione può essere adeguata d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 55 Documenti in vista di una convenzione per progetti di sviluppo regionale

Il Cantone è tenuto ad approntare i seguenti documenti in vista di una convenzione:

- a. l'approvazione del progetto da parte dell'autorità cantonale competente;
- b. la prova della pubblicazione nell'organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr; se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disciplinata nella convenzione stessa;
- c. la documentazione tecnica, in particolare le descrizioni del progetto globale e del sottoprogetto.
- d. il potenziale di creazione di valore aggiunto e l'economicità dei provvedimenti.

Sezione 2: Inizio dei lavori, acquisti, esecuzione

Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti

¹ È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando l'aiuto finanziario è stato stabilito da una decisione passata in giudicato (decisione di contribuzione) o da una convenzione. I progetti eseguiti a tappe possono iniziare soltanto quando la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato.

² L'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato, se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione o della convenzione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto ad aiuti finanziari.

³ I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l'elaborazione dei documenti nonché per prestazioni pianificatorie possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto venga realizzato. È fatto salvo l'articolo 26 della legge del 5 ottobre 1990¹¹ sui sussidi.

⁴ Per provvedimenti con contributi, l'autorità cantonale competente può concedere l'autorizzazione di cui al capoverso 2 e per provvedimenti non edilizi di cui al capoverso 3 soltanto con il consenso dell'UFAG.

⁵ In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun aiuto finanziario.

Art. 57 Esecuzione del progetto

¹ L'esecuzione deve corrispondere al progetto determinante per l'aiuto finanziario.

² Le modifiche progettuali sostanziali necessitano dell'approvazione preliminare dell'UFAG. Sono sostanziali le modifiche progettuali che:

- a. determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in merito all'aiuto finanziario; o
- b. concernono progetti che rientrano in inventari della Confederazione; o

¹¹ RS 616.1

- c. sono sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

³ I costi suppletivi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell'approvazione dell'UFAG se per essi è richiesto un contributo.

⁴ Il progetto deve essere eseguito entro i termini fissati dalla Confederazione. I ritardi devono essere annunciati fornendo una motivazione.

Art. 58 Versamento dei contributi

¹ Il Cantone può richiedere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione dell'UFAG.

² Un massimo dell'80 per cento del contributo totale approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.

³ Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta.

Sezione 3: Garanzia dei provvedimenti

Art. 59 Obbligo di manutenzione e di gestione

Le superfici, le costruzioni, le installazioni, le macchine e i veicoli devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato.

Art. 60 Menzione dei contributi nel registro fondiario

¹ L'obbligo di manutenzione e di gestione nonché il divieto di modifica della destinazione e di frazionamento devono essere menzionati in relazione ai fondi corrispondenti.

² Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario, se:

- a. manca un registro fondiario;
- b. la menzione comportasse un onere sproporzionato;
- c. i provvedimenti del genio rurale non sono vincolati alle superfici, segnatamente approvvigionamento idrico ed elettrico;
- d. i provvedimenti sono tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali;
- e. avvengono ripristini periodici;
- f. vi sono iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione.

³ Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a-d, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l'obbligo di gestione e di manutenzione, l'obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.

⁴ La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inoltrate all'UFAG al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa.

⁵ Il Cantone notifica all'ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto della modifica di destinazione e l'obbligo di restituzione. L'ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione.

⁶ L'ufficio del registro fondiario radia d'ufficio al loro spirare la menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell'obbligo di restituzione.

⁷ Su proposta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica della destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.

Sezione 4: Vigilanza e restituzione degli aiuti finanziari

Art. 61 Alta vigilanza della Confederazione

¹ L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Effettua controlli a campione sulla realizzazione del provvedimento e sull'utilizzazione dei fondi federali versati. Può effettuare controlli in loco.

² Se nell'ambito della sua alta vigilanza l'UFAG constata modifiche della destinazione non autorizzate, incurie di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giuridiche, aiuti finanziari indebitamente concessi oppure altri motivi di restituzione o di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l'importo indebitamente concesso.

Art. 62 Vigilanza dei Cantoni

¹ I Cantoni informano l'UFAG, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo sul divieto di modificare la destinazione e di frazionamento nonché la sorveglianza in materia di manutenzione e di gestione.

² Su richiesta dell'UFAG, gli presentano ogni 2 anni un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati nonché eventuali disposizioni e provvedimenti.

Art. 63 Ordine di restituzione dei contributi

¹ Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei beneficiari degli aiuti finanziari. Nel caso di provvedimenti collettivi i beneficiari sono responsabili fino a concorrenza della loro partecipazione.

² Se gli originari beneficiari degli aiuti finanziari non esistono più o non sono più proprietari, il Cantone ordina la restituzione nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo che hanno preso il loro posto.

³ Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi.

Art. 64 Conteggio dei contributi restituiti

Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell'anno precedente. Il conteggio contempla:

- a. il numero del caso di sostegno attribuito dalla Confederazione;
- b. l'importo del contributo reclamato;
- c. una copia delle decisioni di restituzione.

Art. 65 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione

¹ Il divieto di modificare la destinazione inizia con l'assegnazione del contributo federale.

² Costituiscono importanti motivi di autorizzazione di modifica della destinazione:

- a. l'azzonamento passato in giudicato di fondi in zone edificabili, zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene o in altre zone di utilizzazione non agricole;
- b. le autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 luglio 1979¹² sulla pianificazione del territorio (LPT);
- c. le riconversioni della produzione, purché il pagamento finale risalga a oltre 10 anni;
- d. l'assenza del fabbisogno agricolo o i costi sproporzionati come motivo della rinuncia al ripristino di costruzioni, impianti o di superfici agricole utili distrutti da incendio o dalla furia degli elementi;
- e. il fabbisogno in costruzioni e impianti nell'interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune, nonché per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.

Art. 66 Importo della restituzione di contributi nel caso di una modifica della destinazione

¹ Se autorizza una modifica della destinazione, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi pagati.

² L'obbligo di restituzione cessa dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme di cui al capoverso 6, tuttavia al più tardi 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

³ In caso di modifiche della destinazione senza autorizzazione del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.

⁴ I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un'autorizzazione fondata sull'articolo 65 capoverso 2 lettere c, d ed e.

⁵ Sono determinanti per l'importo della restituzione:

¹² RS 700

- a. la superficie di cui è stata modificata la destinazione;
- b. la superficie frazionata;
- c. l'entità dell'utilizzazione non agricola; e
- d. il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme.

⁶ La durata di utilizzazione conforme è di:

- | | |
|--|---------|
| a. per i provvedimenti del genio rurale | 40 anni |
| b. per gli edifici e le teleferiche | 20 anni |
| c. per le installazioni, le macchine e i veicoli nonché per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali | 10 anni |

Art. 67 Eccezioni al divieto di frazionamento

Costituiscono importanti motivi di autorizzazione di frazionamento:

- a. gli azzonamenti passati in giudicato in zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene e in zone di protezione della natura nonché la delimitazione dello spazio riservato alle acque;
- b. gli azzonamenti passati in giudicato in zone edificabili o in altre zone nelle quali un'utilizzazione agricola non è più consentita;
- c. le autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24c e 24d LPT, anche con il necessario terreno circostante gli edifici;
- d. la delimitazione lungo i margini del bosco;
- e. la permuta di porzioni di fondi di un'azienda agricola con terreni, costruzioni o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonea per la gestione delle aziende;
- f. il trasferimento di un edificio agricolo non più necessario, con il relativo terreno circostante, al proprietario di un'azienda agricola o di un fondo agricolo adiacente per un uso conforme alla zona, se in tal modo è possibile evitare la realizzazione di una costruzione;
- g. la costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore dell'affittuario dell'azienda agricola;
- h. la costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore di una costruzione o di un impianto agricolo gestito congiuntamente;
- i. una correzione o rettifica dei confini all'atto della realizzazione di un'opera;
- j. un accorpamento di tutte le porzioni della particella frazionata con particelle adiacenti o un miglioramento del raggruppamento tramite la frammentazione; o
- k. il fabbisogno in costruzioni e impianti nell'interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune.

² Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente all'UFAG le proprie decisioni di frazionamento. I casi d'importanza esigua possono essere notificati periodicamente all'UFAG sotto forma di elenco.

Art. 68 Importo della restituzione di contributi nel caso di un frazionamento

¹ Se autorizza un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi pagati.

² L'obbligo di restituzione cessa 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

³ In caso di frazionamenti senza autorizzazione del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.

⁴ Sono determinanti per l'importo della restituzione la superficie frazionata e il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di 40 anni.

⁵ I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un'autorizzazione fondata sull'articolo 67 lettere d-k.

⁶ L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione giusta la legge del 4 ottobre 1991¹³ sul diritto fondiario rurale (LDFR) può permettere eccezioni al divieto di frazionamento ai sensi dell'articolo 60 LDFR soltanto se esiste una decisione passata in giudicato ai sensi della presente ordinanza.

Art. 69 Altri motivi di restituzione dei contributi e dei crediti di investimento

¹ Costituiscono importanti motivi di restituzione dei contributi o di revoca dei crediti di investimento:

- a. la riduzione della base foraggera di oltre il 20 per cento, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell'articolo 33 non sono più adempiute;
- b. una stalla non più occupata nella misura di oltre il 20 per cento o trasformata in una stalla per la detenzione di animali non aventi diritto ai contributi;
- c. nel caso di approvvigionamento idrico ed elettrico: la cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici allacciati, terreni coltivati o l'allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era previsto nel progetto determinante ai fini della decisione di contribuzione;
- d. l'utilizzazione di terreno coltivato per lo sfruttamento di risorse del suolo o come discarica, se la fase di smantellamento, inclusa la coltivazione, dura più di 5 anni;
- e. l'alienazione con utile;
- f. l'inadempimento di condizioni e oneri;
- g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e di manutenzione constatata dal Cantone;

¹³ RS 211.412.11

- h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza;
- i. la concessione di un aiuto finanziario sulla base di indicazioni fallaci;
- j. la cessazione della gestione in proprio dopo la concessione del credito di investimento, tranne in caso di affitto a un discendente;
- k. la rinuncia all'utilizzazione di costruzioni, installazioni, macchine e veicoli conforme alla domanda inoltrata; o
- l. se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione.

² Invece di una revoca di cui al capoverso 1 lettera j il Cantone può trasferire il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi adempia le condizioni di cui all'articolo 31, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3. È fatto salvo il capoverso 1 lettera e.

³ L'utile di cui al capoverso 1 lettera e equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione. È consentito dedurre compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. I valori d'imputazione sono stabiliti nell'allegato 8. L'UFAG può modificare i valori d'imputazione nell'allegato 8.

⁴ La restituzione dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a-d può essere calcolata secondo il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 66 capoverso 6.

⁵ Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento di interessi pari al 3 per cento sul credito di investimento.

Capitolo 8: Gestione dei crediti di investimento

Art. 70 Gestione dei fondi federali

¹ Il Cantone deve inoltrare la domanda di fondi federali all'UFAG in funzione del fabbisogno.

² L'UFAG esamina la domanda e versa al Cantone i fondi federali rimborsabili nell'ambito dei crediti autorizzati.

³ Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

- a. il saldo totale dei fondi federali;
- b. gli interessi maturati;
- c. la liquidità; e
- d. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

⁴ Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta entro fine aprile il consuntivo annuale all'UFAG.

⁵ Notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

- a. la liquidità; e
- b. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

Art. 71 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali

¹ Dopo aver sentito il Cantone, l'UFAG può chiedere la restituzione dei fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante un anno e:

- a. assegnarli a un altro Cantone; oppure
- b. in caso di bisogno attestato, trasferirli all'aiuto per la conduzione aziendale, purché venga fornita una corrispondente prestazione cantonale.

² Il fondo di cassa minimo ammonta ad almeno 2 milioni di franchi o al 2 per cento del fondo di rotazione.

³ Se i fondi federali sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 72 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁴ sui miglioramenti strutturali è abrogata.

Art. 73 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁵ sulla geoinformazione è modificata come segue:

Allegato 1

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Infrastrutture agricole	RS 913.1 Art. 52	Cantoni [UFAG]			A	X	Sarà attribuito

¹⁴ RU 1998 3092, RU 2000 382, RU 2003 5369, RU 2006 4839, RU 2007 6187, RU 2008 3651, RU 2011 2385, RU 2013 4545, RU 2013 3909, RU 2015 1755, RU 2015 4529, RU 2017 6097, RU 2018 4185, RU 2020 5495.

¹⁵ RS 510.620

Art. 74 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 6 cpv. 5)

Rischio della densità d'insediamento

La sufficiente densità d'insediamento in un'area della regione di montagna e di quella collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il numero di abitanti necessario per mantenere un tessuto sociale o una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice seguente.

Matrice per la valutazione del rischio d'insediamento

Criteriono	Unità	Difficoltà contenuta	Difficoltà moderata	Difficoltà elevata	Peso	Punti
Capacità finanziaria del Comune	Quota pro capite dell'imposta federale diretta in % della Ø CH	> 540	60–70	< 60	1	
		1	2	3		
Calo demografico nel Comune	Percentuale degli ultimi 10 anni	< 2	2–5	> 5	2	
		1	2	3		
Dimensioni della località in cui l'azienda viene classificata	Numero di abitanti	> 1000	500–1000	< 500	1	
		1	2	3		
Accessibilità con mezzi di trasporto pubblici	Frequenza dei collegamenti giornalieri	>12	6–12	< 6	1	
		1	2	3		
Accessibilità con mezzi di trasporto privati	Qualità delle strade (su tutto l'arco dell'anno): accesso ad auto e mezzi pesanti	nessun problema	possibile	limitato	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per la scuola elementare	km	< 3	3–6	> 6	1	
		1	2	3		
Distanza di percorso per i negozi di prima necessità	km	< 5	5–10	> 10	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per il centro più vicino	km	< 15	15–20	> 20	1	
		1	2	3		
Peculiarità della regione:					2	
		1	2	3		

Punteggio totale (punteggio massimo = 39)	
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario di un'azienda in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 LAgr	26

Allegato 2
(art. 17 cpv. 1)

Valori indicativi per la sopportabilità di provvedimenti del genio rurale

I provvedimenti del genio rurale sono difficilmente sopportabili se i costi residui dell'agricoltura superano i seguenti valori indicativi.

Onere relativo ai costi residui dell'agricoltura

Costi residui in franchi per unità	Unità	Campo d'applicazione, unità di misura
6600	ha	provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio; provvedimenti collettivi e individuali per aziende campicole: SAU degli agricoltori interessati.
4500	UBG	provvedimenti collettivi e individuali per aziende detentrici di animali: effettivo medio di bestiame (bovini, suini, pollame, ecc.) degli agricoltori interessati.
2400	carico normale (CN)	bonifiche fondiari nella regione d'estivazione: carico medio delle aziende interessate.
33 000	allacciamento	approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di montagna: numero di allacciamenti determinante per il dimensionamento.

Allegato 3
(art. 23 cpv. 2)

Costi computabili per il ripristino periodico di strade agricole

Onere del provvedimento

Criteri	Punti		
	0	1	2
a. declività del terreno (pendenza media)	< 20 %	20-40 %	> 40 %
b. sottosuolo	buono	umido	bagnato/ instabile
c. rimozione del materiale da costruzione	< 10 km	≥ 10 km	--
d. ripristino / integrazione dell'evacuazione delle acque	no	sì	
e. ripristino di manufatti (ponti, muri, scarpate)	no	sì	--

La somma dei punti ottenuti con i criteri a-e equivale all'onere del provvedimento.

Graduazione dei costi computabili secondo l'onere

Onere	Punti totali	Costi computabili in franchi per km	
		Strada in ghiaia	Strada pavimentata
Normale	0 – 1	25 000	40 000
onere supplementare moderato	2 – 4	40 000	50 000
onere supplementare elevato	5 – 7	50 000	60 000

Allegato 4
(art. 25 cpv. 6)

Determinazione dei contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale

1. Graduazione dei contributi supplementari per prestazioni supplementari

Let.	+ 1%	+ 2%	+ 3%	Esempi
a. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua	rivitalizzazioni isolate	rivitalizzazioni locali o ripristini isolati dello scorrimento a cielo aperto	rivitalizzazioni estese o ripristini locali dello scorrimento a cielo aperto	rivitalizzazioni: valorizzazione ecologica di ruscelli rettificati
b. protezione del suolo o garanzia della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture	superficie interessata: 10-33% del comprensorio	superficie interessata: 34-66% del comprensorio	superficie interessata: 67-100% del comprensorio	Adeguamento di provvedimenti di gestione, siepi, strisce inerbite, realizzazione del progetto generale di evacuazione delle acque PGEA, ecc. <i>oppure:</i> provvedimenti per la garanzia della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture SAC (p.es. rinnovo di drenaggi su SAC, ripristino di SAC, miglioramento della fertilità del suolo)
c. altri provvedimenti ecologici	elementi ecologici locali fissi*	elementi ecologici estesi fissi*	elementi ecologici estesi fissi* con interconnessione	impianto e/o protezione di biotopi, habitat, alberi da frutto ad alto fusto, alberi nei campi, muri a secco, margini boschivi stratificati al di fuori della SAU, ecc.
d. paesaggi rurali o edifici d'importanza storico-culturale	salvaguardia e valorizzazione isolata di elementi paesaggistici caratteristici	piccoli ripristini di edifici tradizionali o valorizzazione locale di elementi paesaggistici caratteristici	grandi ripristini di edifici tradizionali o valorizzazione estesa di elementi paesaggistici caratteristici	edifici caratteristici per il paesaggio e meritevoli di essere salvaguardati, vie storiche, paesaggi terrazzati, paesaggi con siepi, selve castanili, foresta-pascolo, siti IFP, ecc.
e. produzione di energie rinnovabili	copertura > 50% del fabbisogno in elettricità o calore	copertura > 75% del fabbisogno in elettricità o calore	copertura > 100% del fabbisogno in	elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettri-

Lett.	+ 1%	+ 2%	+ 3%	Esempi
	del settore agricolo nel comprensorio	del settore agricolo nel comprensorio	elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	che, pale eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna, ecc. Sostegno dei costi dell'impianto giusta gli art. 106 cpv. 1 lett. c, 106 cpv. 2 lett. d e 107 cpv. 1 lett. b LAgr.
e. impiego di tecnologie rispettose delle risorse	superficie interessata: 10-33% del comprensorio	superficie interessata: 34-66% del comprensorio	superficie interessata: 67-100% del comprensorio	Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p.es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno

- *fisso = garantito a lungo termine, p.es. mediante menzione nel registro fondiario o delimitazione nel piano d'utilizzazione
- isolato: provvedimento individuale
- locale: provvedimenti in una parte del comprensorio
- esteso: provvedimenti distribuiti sull'intero comprensorio

2. Graduazione dei contributi supplementari per i ripristini

Le aliquote del contributo di base possono essere aumentate fino a 6 punti percentuali per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e i consolidamenti.

Criterio per l'aumento è l'implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale:

Volume	Contributo supplementare
Ripristini isolati	+ 2 %
Ripristini locali	+ 4 %
Ripristini estesi	+ 6 %

3. Graduazione dei contributi supplementari per condizioni particolarmente difficili

Numero di criteri adempiuti	Contributo supplementare
1 criterio	+ 1 %
2 criteri	+ 2 %
3 criteri	+ 3 %
Almeno 4 criteri	+ 4 %

Criteri:

- a. costruzione di strade: mancanza di materiale da costruzione idoneo (ghiaia) in prossimità dell'opera (distanza > 5 km dal limite del comprensorio);
- b. condizioni di trasporto difficili (limitazioni di peso, elitrasporti, ecc.);
- c. portanza del sottosuolo moderata (indice CBR medio < 10%) o sottosuolo umido (necessità di condotte di drenaggio) oppure evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata;
- d. gran parte del sottosuolo è soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»);
- e. terreno declive (pendenza media > 20%) o molto terrazzato;
- f. costi suppletivi dovuti allo scavo di roccia.

Allegato 5

(art. 36 cpv. 1 e 37 cpv. 1)

Aliquote e disposizioni degli aiuti finanziari per provvedimenti per le costruzioni**1. Aiuti finanziari per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo**

Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento
		Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone
contributi massimi per azienda	fr.	155 000	215 000	-
stalla per UBG	fr.	1 700	2 700	6 000
magazzini per foraggio e paglia per m ³	fr.	15	20	90
impianto per il deposito di concimi aziendali per m ³	fr.	22,50	30	110
rimessa per m ²	fr.	25	35	190
costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	-

- a. Se la superficie agricola utile computabile è situata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti finanziari si applica:
 - l'aliquota della zona nella quale sono situati più di due terzi della superficie agricola utile;
 - se la superficie agricola utile non è situata per più di due terzi in una zona, il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate.
- b. i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non vanno considerati per i contributi massimi per azienda;
- c. le rimesse e i magazzini per foraggio e paglia sono sostenuti anche nelle aziende senza animali che consumano foraggio grezzo;
- d. le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

2. Aiuti finanziari per edifici alpestri

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento
parte abitativa	fr.	30 360	79 000

Provvedimento	Indica- zione in	Contributo	Credito di inve- stimento
parte abitativa; a partire da 50 UBG (animali munti)	fr.	45 600	115 000
locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio per UBG (animali munti)	fr.	920	2 500
stalla, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	fr.	920	2 900
porcile, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso	fr.	280	650
stand di mungitura per UBG (animali munti)	fr.	240	860
area di mungitura per UBG (animali munti)	fr.	110	290
costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	50	-

- a. Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono essere trasformati almeno 800 kg di latte per UBG (animali munti).
- b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

3. Crediti di investimento per edifici di economia rurale particolarmente rispettosi degli animali per suini e pollame

Provvedimento	Credito di investimento in fr.
Suini riproduttori, incl. discendenti e verri per UBG	6 600
Suini da ingrasso e suinetti svezzati per UBG	3 200
Galline ovaiole per UBG	4 080
Pollame da allevamento e da ingrasso, nonché tacchini per UBG	5 700

4. Crediti di investimento per edifici d'abitazione

Provvedimento	Credito di investimento in fr.
Nuova abitazione del capoazienda con alloggio per anziani	200 000
Nuova abitazione del capoazienda	160 000
Nuovo alloggio per anziani	120 000

- a. Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo all'importo forfettario per la realizzazione di una nuova costruzione.
- b. Il sostegno finanziario è limitato a due abitazioni per azienda (abitazione del capozzienda e alloggio per anziani).

5. Aiuti finanziari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione

Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento
		Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli regionali di produzione propria (provvedimento individuale)	%	28	31	50
Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli regionali (provvedimento collettivo)	%	30	33	50

6. Credito di investimento per altri provvedimenti per le costruzioni

Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili:

- a. produzione di colture speciali, aziende ortoflorovivaistiche o produttrici di funghi, germogli o prodotti simili;
- b. aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura;
- c. attività nel settore affine all'agricoltura;
- d. produzione collettiva di energie rinnovabili a partire dalla biomassa.

7. Aiuti finanziari per studi di base

Provvedimento	Indica- zione in	Contributo			Credito di investi- mento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di monta- gna I	Zone di monta- gna II-IV e regione d'esti- vazione	
Studio di base per provve- dimenti collettivi	%	27	30	33	50

Allegato 6
(art. 41 cpv. 3)

Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale

Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento

Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento
Investimenti collettivi nell'interesse del progetto globale	0
Creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura	20
Trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali nella regione di pianura	33
Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale (riduzione min. 50%)	min. 50
Provvedimenti integrati durante la fase di realizzazione	min. 5

Allegato 7
(art. 48 cpv. 1 e 49 cpv. 1)

Aliquote e disposizioni degli aiuti finanziari per provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari

1. Crediti di investimento per l'aiuto iniziale

- a. L'importo dell'aiuto iniziale è graduato in base alle dimensioni dell'azienda. Per le aziende con 1 USM, l'importo forfettario ammonta a 100 000 franchi e aumenta di 25 000 franchi per ogni 0,5 USM supplementare.
- b. Nelle aree di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere b e c, anche le aziende con meno di 1 USM ricevono un aiuto iniziale di 75 000 franchi.
- c. I gestori a titolo professionale di un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura ricevono un aiuto iniziale di 110 000 franchi.

2. Aiuti finanziari per provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali (art. 1 cpv. 1 lett. d n. 1)

2.1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca

Provvedimento	Contributo in fr.	Credito di investimento in fr.	Supplemento a tempo determinato	
			Contributo in fr.	Scadenza entro fine
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	120	120	120	2024
Mangiatoie rialzate per UBG	70	70	70	2024
Impianti di depurazione dell'aria di scarico per UBG	500	500	500	2024
Impianti di acidificazione del liquame per UBG	500	500	500	2028
Copertura di depositi per liquame esistenti per m ²	30	-	-	-

Gli impianti di depurazione dell'aria di scarico e per l'acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- a. la stalla in questione è stata realizzata prima del 31 dicembre 2020;
- b. anche dopo la costruzione della stalla, le quantità di fosforo e azoto prodotte nell'azienda non superano il comprovato fabbisogno delle piante;

- c. dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.

2.2. Riduzione del carico di sostanze nocive

Provvedimento	IndicazioneContributo in	Contributo	Credito di in- vestimento	Supplemento a tempo deter- minato	
				Contributo	Scadenza en- tro fine
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori per m ²	fr.	100	100	-	-
Impianto per lo stoccaggio o il trattamento dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio	fr.	5 000	5 000	-	-
Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granella per ha	fr.	7 000	7 000	7 000	2030
Impianto di varietà robuste di vite per ha	fr.	10 000	10 000	10 000	2030
Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da bifenili policlorurati (PCB)	%	25	50	25	2026

- a. La superficie computabile per un'area di riempimento e un piazzale di lavaggio ammonta al massimo a 80 m².
- b. Le esigenze per la realizzazione tecnico-edilizia e per la gestione dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio vanno applicate secondo le indicazioni del servizio fitosanitario cantonale o del servizio cantonale della protezione delle acque.
- c. L'UFAG determina le varietà che danno diritto agli aiuti finanziari.
- d. L'impianto di varietà di frutta a nocciolo e a granella è sostenuto soltanto se si tratta di frutteti ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ sulla terminologia agricola.
- e. La superficie minima per l'impianto è di 50 are.

- f. Per la bonifica in caso di contaminazione da PCB sono computabili i costi del campionamento delle sostanze nocive, dei lavori per gli interventi edilizi di bonifica e dello smaltimento.
- g. Il sostegno per la bonifica in caso di contaminazione da PCB è limitato fino al 2030.

2.3. Protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento
Costi suppletivi per l'integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti	%	25	50
Demolizione di edifici di economia rurale giuridicamente conformi al di fuori della zona edificabile per m ³ di spazio trasformato	fr.	5	5

I costi suppletivi per l'integrazione ideale degli edifici nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del paesaggio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a condizione che esista una strategia cantonale corrispondente.

2.4. Protezione del clima

Provvedimento	Contributo federale in %	Credito di investimento in %
Costruzioni, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l'autoapprovvigionamento	25	50

Solo per costruzioni, impianti e installazioni che non sono sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione, come la remunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi.

3. Aiuti finanziari per provvedimenti di promozione della collaborazione interaziendale (art. 1 cpv. 1 lett. d n. 2)

Provvedimento	Indica- zione in	Contributo			Credito di investi- mento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di monta- gna I	Zone di monta- gna II-IV e regione d'esti- vazione	
Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	50
Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione delle aziende agricole o ortoflorovivaistiche conformi al mercato o l'estensione della loro attività economico-imprenditoriale		-	-	-	50
Acquisto congiunto di macchine e veicoli	%	-	-	-	50

4. Aiuti finanziari per provvedimenti di promozione dell'acquisto di aziende e fondi agricoli (art. 1 cpv. 1 lett. d n. 3)

Provvedimento	Credito di investi- mento
Acquisto di aziende agricole da terzi da parte degli affittuari	50

Allegato 8
(art. 69 cpv. 3)

Restituzione in caso di alienazione con utile

Calcolo del valore d'imputazione determinante

Oggetto	Calcolo
Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio	8 x valore di reddito
Edifici agricoli, costruzioni e impianti non sostenuti mediante aiuti finanziari	costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore
Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di nuova costruzione	costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone
Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di trasformazione	valore contabile prima dell'investimento, più i costi di realizzazione e gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone
Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante crediti di investimento	costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore

I valori d'imputazione si applicano per l'alienazione di un'azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un'azienda si sommano i valori d'imputazione.

Allegato 9
(art. 41 cpv. 3)

Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale

Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento

Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento
Investimenti collettivi nell'interesse del progetto globale	0
Creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura	20
Trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali nella regione di pianura	33
Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale	min. 50
Provvedimenti integrati durante la fase di realizzazione	min. 5

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 Dimensioni dell'azienda

¹ I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se il volume di lavoro nell'azienda è di almeno un'unità standard di manodopera (USM).

² Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 USM:

- a. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle zone di montagna III e IV a garanzia della gestione;
- b. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle aree della regione di montagna e di quella collinare a garanzia di una sufficiente densità d'insediamento.

³ I criteri per la valutazione del rischio dell'insediamento secondo il capoverso 2 lettera b per la delimitazione delle aree a rischio sono stabiliti nell'allegato.

⁴ A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, possono essere applicati i coefficienti USM dell'ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale.

Art. 3

Abrogato

¹ RS 914.11

Art. 4 Esigenze relative alla formazione

¹ I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati alle persone fisiche che gestiscono in proprio l'azienda.

² In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati anche ai proprietari che affidano la gestione dell'azienda al partner.

³ Alle persone giuridiche sono accordati mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale se sono per due terzi di proprietà di persone fisiche che ai sensi della presente ordinanza possono ottenere mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e se tali persone fisiche possiedono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali due terzi del capitale.

⁴ Per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b il gestore di un'azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale come contadina/responsabile d'economia domestica rurale con attestato professionale federale conformemente all'articolo 42 LFPR; o
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

⁵ In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 1.

⁶ Una gestione efficiente di un'azienda durante almeno tre anni e documentata è equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1.

⁷ L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione in merito alla gestione efficiente dell'azienda.

*Art. 5 cpv. 2 e 3**² Abrogato*

³ Nel caso di persone giuridiche, una società di persone, richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

Art. 6 cpv. 4

⁴ L'ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno tre anni prima.

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità.

Art. 13 cpv. 3

³ Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le esigenze relative all'onere sopportabile di cui all'articolo 7 capoverso 2 e offre la garanzia richiesta. È fatto salvo l'articolo 15.

Art. 14 cpv. 1, 3 e 4

¹ L'autorità che decide fissa il termine per il rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda il termine massimo è di dieci anni. Entro i termini massimi è consentito differire e sospendere il rimborso.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 2)

Titolo

Criteria per la valutazione del rischio dell'insediamento

Criteriono	Unità	Difficoltà contenuta	Difficoltà moderata	Difficoltà elevata	Peso	Punti
Capacità finanziaria del Comune	Quota pro capite dell'imposta federale diretta in % della Ø CH	> 70	60–70	< 60	1	
		1	2	3		
Calo demografico nel Comune	Percentuale degli ultimi 10 anni	< 2	2–5	> 5	2	
		1	2	3		
Dimensione della località in cui l'azienda viene classificata	Numero di abitanti	> 1 000	500–1 000	< 500	1	
		1	2	3		
Collegamenti trasporto pubblico	Frequenza dei collegamenti giornalieri	>12	6–12	< 6	1	
		1	2	3		
Accesso trasporto privato	Qualità delle strade (su tutto l'arco dell'anno): accesso ad auto e mezzi pesanti	nessun problema	possibile	limitato	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per la scuola primaria	km	< 3	3–6	> 6	1	
		1	2	3		
Distanza di percorso per i negozi di prima necessità	km	< 5	5–10	> 10	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per il centro più vicino	km	< 15	15–20	> 20	1	
		1	2	3		
Peculiarità della regione:					2	
		1	2	3		
Punteggio totale (punteggio massimo = 39)						

Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell'azienda in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 L'Agr ³	26
---	----



Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 7a cpv. 2

² Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza sulle dogane.

Art. 20 cpv. 2

² Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione per l'esecuzione dei controlli di conformità.

Art. 22 cpv. 3

³ Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

¹ RS 916.121.10

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sul vino è modificata come segue:

Art. 27a^{bis} Resa massima di vinificazione dei vini svizzeri

¹ La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino per 100 kg di uva.

² I Cantoni possono fissare una resa massima inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di uva per i vini DOC.

Art. 35a, lett. g

L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

- g. gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all'articolo 35b.

Art. 35b Banca dati isotopica dei vini svizzeri

¹ La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera.

² La raccolta dell'uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua vinificazione sono affidate ad Agroscope.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 6

Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 7a

Autorizzazioni per l'utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi

¹ Se l'ufficio federale competente ha stabilito un divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali in virtù dell'articolo 23 lettera a, se è possibile escluderne la diffusione, su richiesta, può autorizzare l'utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi per gli scopi di cui all'articolo 7 capoverso 1.

² L'autorizzazione disciplina in particolare:

- a. il quantitativo di organismi che è permesso utilizzare;
- b. la durata dell'autorizzazione;
- c. il luogo e le condizioni in cui gli organismi vanno tenuti;
- d. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto;

¹ RS 916.20

- e. l'obbligo di allegare l'autorizzazione all'invio in caso di importazione e spostamento;
- f. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione dell'organismo.

Titolo prima dell'art. 8

Capitolo 4: Misure contro l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali

Art. 60 cpv. 3 lett. b

³ Il passaporto fitosanitario non è necessario:

- b. per la messa in commercio di merci destinate direttamente a consumatori finali che utilizzano le merci per scopi non professionali o commerciali; un passaporto fitosanitario è invece necessario se le merci sono state ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza e non vengono né consegnate dall'azienda stessa né ritirate dal consumatore finale.

Art. 75 cpv. 3^{bis}

^{3bis} L'ufficio federale competente può stabilire che il passaporto fitosanitario deve contenere altri elementi per le merci che non devono lasciare un focolaio d'infestazione o una zona cuscinetto secondo l'articolo 15 oppure una zona infestata o una zona cuscinetto secondo l'articolo 16.

Art. 80 cpv. 4

⁴ Notificano annualmente al SFF le particelle e le unità di produzione nonché le merci ivi prodotte secondo l'articolo 60 entro il termine stabilito dal SFF. Una notifica è necessaria anche se nell'anno in questione l'azienda non ha prodotto o messo in commercio siffatte merci o per nessun tipo di merci ha rilasciato un passaporto fitosanitario.

Art 107

Contro le decisioni emanate in base agli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 4, 51, 55 capoversi 4 e 5 o 56 capoverso 2 può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni presso l'ufficio federale competente. Ciò vale anche per le decisioni emanate in base alle disposizioni stabilite dall'ufficio federale competente secondo l'articolo 23 lettere e o g.

II

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008² sulla geoinformazione è modificato come segue:

La voce dell'identificatore 154 è stralciata dalla tabella.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

² RS 510.620



Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza de 26 ottobre 2011¹ sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 1 e 6

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.

⁶ Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.

Art. 44 cpv. 1

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche alle aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate conformemente all'articolo 47 capoverso 2.

Art. 46 cpv. 2

² Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l'obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005² concernente la produzione primaria.

RS

1 RS **916.307**

2 RS **916.020**

Art. 47 cpv. 2

² Le aziende attive nella produzione primaria che producono alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l'insilamento, o premiscele che li contengono devono notificare tale attività all'UFAG ai fini della registrazione o dell'omologazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012¹ sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

¹ I termini per la presentazione delle richieste per i contributi e dei conteggi, nonché i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.

Art. 23 rubrica nonché cpv. 1 lett. b e c, 2, 3 lett. c e 4

Principio

¹ Sono versati contributi per:

- b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) di animali di razze svizzere;
- c. la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

² *Abrogato*

³ I contributi vengono versati:

- c. per misure di cui al capoverso 1 lettera c: a organizzazioni di allevamento riconosciute.

⁴ *Abrogato*

¹ RS 916.310

Art. 23a Razza svizzera, razza il cui stato è «in pericolo critico» e razza il cui stato è «minacciata»

¹ Per razza svizzera si intende una razza:

- a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
- b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

² Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l'indice globale nel sistema di monitoraggio per le risorse zoogenetiche in Svizzera (GENMON) per tale razza è compreso tra 0.000 e 0.500.

³ Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l'indice globale in GENMON per tale razza è compreso tra 0.501 e 0.700.

Art. 23b Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico

¹ Per i progetti e le misure seguenti vengono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all'anno:

- a. progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a);
- b. deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere (art. 23 cpv. 1 lett. b).

² In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all'articolo 25.

³ A organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b, dai fondi di cui al capoverso 1 vengono versati al massimo 150 000 franchi all'anno per progetti di conservazione limitati nel tempo.

Art. 23c Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

¹ Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessivamente al massimo 3 900 000 franchi all'anno.

² Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:

- a. specie bovina:
 1. per animale maschio 420 franchi
 2. per animale femmina 350 franchi

- b. specie equina:
 1. per animale maschio 490 franchi
 2. per animale femmina 245 franchi

c.	specie suina:	
1.	per animale maschio	175 franchi
2.	per animale femmina	192.50 franchi
d.	specie ovina:	
1.	per animale maschio	119 franchi
2.	per animale femmina	87.50 franchi
e.	specie caprina:	
1.	per animale maschio	119 franchi
2.	per animale femmina	70 franchi

³ Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:

a.	specie bovina:	
1.	per animale maschio	300 franchi
2.	per animale femmina	250 franchi
b.	specie equina:	
1.	per animale maschio	350 franchi
2.	per animale femmina	175 franchi
c.	specie suina:	
1.	per animale maschio	125 franchi
2.	per animale femmina	137.50 franchi
d.	specie ovina:	
1.	per animale maschio	85 franchi
2.	per animale femmina	62.50 franchi
e.	specie caprina:	
1.	per animale maschio	85 franchi
2.	per animale femmina	50 franchi

⁴ Se l'importo massimo di 3 900 000 franchi non è sufficiente i contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.

Art. 23d Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

¹ I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:

- a. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
- b. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;
- c. che hanno almeno un discendente in vita:
 1. nato nel periodo di riferimento;
 2. iscritto nel libro genealogico; e
 3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

² Il discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera c deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basa su almeno tre generazioni non superiore alla percentuale seguente:

- a. per le specie bovina, ovina e caprina: 6,25 per cento;
- b. per le specie suina ed equina: 10 per cento;

³ I contributi vengono versati soltanto se gli animali femmina iscritti nel libro genealogico, che adempiono le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2, non superano il numero seguente:

- a. per le razze il cui stato è «in pericolo critico»: 30 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie suina, ovina, caprina o equina;
- b. per le razze il cui stato è «minacciate»: 15 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie suina, ovina, caprina o equina.

⁴ I contributi sono concessi soltanto se, su domanda, le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale almeno una volta all'anno.

Art. 23e Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

¹ Gli allevatori devono presentare una domanda presso la rispettiva organizzazione di allevamento riconosciuta.

² L'organizzazione di allevamento riconosciuta verifica il diritto ai contributi. Deve fatturare all'UFAG i contributi da versare sulla base di una lista degli animali maschi e femmine che danno diritto ai contributi. Il contributo può essere conteggiato solo una volta per animale e periodo di riferimento. Il primo discendente in vita fa scattare

il contributo. L'organizzazione di allevamento riconosciuta versa i contributi all'allevatore al più tardi 30 giorni feriali dopo averli ricevuti dall'UFAG.

³ Comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine ai quali vanno versati contributi.

⁴ L'UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Art. 24

Abrogato

Art. 25 cpv. 1

¹ Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno.

Allegato 1 n. 8

8. Conservazione di razze svizzere

Art. 23-23e	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Domande per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)	Anno civile	30 giugno
Conteggio relativo a progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)	Anno civile	15 dicembre
Domande per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)	Anno civile	30 giugno
Conteggio relativo al deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)	Anno civile	15 dicembre
Domande per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)	1 ottobre-30 settembre	10 ottobre
Conteggio relativo ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)	1 ottobre-30 settembre	31 ottobre

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sul bestiame da macello è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4 e 4^{bis}

⁴ Il fornitore e l'acquirente possono contestare l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l'organizzazione incaricata. La contestazione deve avvenire entro le ore 22.00 del giorno di macellazione. Le carcasse interessate da una contestazione devono rimanere bloccate nel macello, intere, finché non sarà stata effettuata la seconda classificazione neutrale della qualità.

^{4bis} Se una contestazione non comporta una correzione dell'esito della prima classificazione neutrale della qualità, l'organizzazione incaricata può riscuotere tasse per i costi amministrativi supplementari presso il fornitore o l'acquirente che ha contestato l'esito.

Art. 16 cpv. 4-6

⁴ *Abrogato*

^{4bis} I periodi d'importazione non devono sovrapporsi né superare l'anno civile.

⁵ e ⁶ *Abrogati*

Art. 16a Riduzione e prolungamento dei periodi d'importazione nonché aumento dei quantitativi d'importazione

¹ Le cerchie interessate possono chiedere all'UFAG che esso:

- a. prima dell'inizio dei periodi d'importazione di cui all'articolo 16 capoverso 3 riduca o prolunghi il periodo d'importazione;

¹ RS 916.341

- b. dopo l'inizio dei periodi d'importazione di cui all'articolo 16 capoverso 3, tuttavia prima della loro scadenza, aumenti i quantitativi d'importazione per carne, conserve e frattaglie di animali di cui all'articolo 16 capoverso 3 lettera b.

² Se cause di forza maggiore comportano difficoltà logistiche, le cerchie interessate dopo l'inizio del periodo d'importazione, tuttavia prima della sua scadenza, possono chiedere all'UFAG di prolungare questi periodi d'importazione per le quote del contingente già assegnate e pagate.

³ L'UFAG accoglie una proposta, se questa è supportata da una maggioranza di due terzi dei rappresentanti sia a livello di produzione sia a livello di lavorazione e commercio.

⁴ L'UFAG può prolungare un periodo d'importazione soltanto nella misura in cui esso non si sovrapponga con il periodo d'importazione successivo, né superi l'anno civile.

Art. 16b

Ex art. 16a

Art. 27 cpv. 2

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 giugno 2008¹ sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue :

Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva

¹ *Abrogato*

² Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è versato per il latte vaccino, di pecora e di capra se il latte è trasformato in:

Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato per il latte vaccino, di pecora e di capra qualora:

Art. 3 Domande

¹ Le domande di versamento dei supplementi devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.

² I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda.

³ Devono comunicare al servizio d'amministrazione:

- a. il rilascio di un'autorizzazione;
- b. il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- c. la revoca di un'autorizzazione.

¹ RS 916. 350.2

*Art. 6**Abrogato**Art. 9 cpv. 3 e 3^{bis}*

³ Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo:

- a. quali quantità di materie prime ha acquistato dai singoli valorizzatori, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
- b. quali quantità di materie prime ha venduto ai singoli valorizzatori, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
- c. in quale modo ha valorizzato le materie prime, in particolare quali quantità di materie prime sono state trasformate in formaggio.

^{3bis} La notifica di cui al capoverso 3 deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.

Art. 11 Conservazione dei dati

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte commerciale, alle materie prime acquistate e vendute nonché alle materie prime trasformate in formaggio che sono necessari all'ispezione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 novembre 2021¹ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 5 (nuovo)

⁵ I servizi cantonali competenti in materia di legislazione sulle epizootie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una rettifica dei dati di cui all'allegato 1.

Art. 39 Terzi

¹ Su richiesta, l'UFAG in collaborazione con Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati a fini zootecnici o di ricerca scientifica.

² Se i dati non sono anonimizzati, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.

Art. 54 Diritti di accesso

¹ I detentori di animali possono rilasciare certificati d'accompagnamento elettronici.

² I detentori di animali, i trasportatori e le imprese del commercio di animali possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l'articolo 12a OFE².

³ Gli organi di polizia, come pure gli organi di controllo che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all'UFAG l'accesso a eTransit. Dopo

¹ RS 916.404.1

² RS 916.401

l'approvazione della domanda, possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici.

⁴ Il numero d'identificazione di cui all'articolo 51 funge da codice per la consultazione del certificato d'accompagnamento elettronico. L'utente si procura autonomamente tale codice.

⁵ Per svolgere i loro compiti, l'UFAG, l'USAV e i servizi cantonali competenti secondo la legislazione in materia di epizootie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari possono consultare e utilizzare tutti i certificati d'accompagnamento elettronici.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1

(art. 11 cpv. 1 lett. e e f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)

Dati da trasmettere alla BDTA

N. 2 lett. a n. 4 e lett. b n. 5

2. Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina

Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
 4. razza e sesso dell'animale nonché colore per gli animali della specie ovina,
- b. all'importazione di un animale:
 5. razza e sesso dell'animale nonché colore per gli animali della specie ovina,

Allegato 2
(art. 62 cpv. 2 e 3)

Emolumenti

Franchi

1	Fornitura di marche auricolari	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti marca auricolare doppia	5.40
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	1.15
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	2.65
1.1.2.3	marca auricolare singola per marchiatura complementare senza microchip	0.35
1.1.2.4	marca auricolare singola per marchiatura complementare con microchip	1.85
1.1.2.5	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza microchip	3.15
1.1.2.6	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con microchip	4.65
1.1.3	per animali della specie suina	0.35
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	0.35
1.2	Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, bufali, bisonti nonché delle specie ovina e caprina	2.70
1.2.2	marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina	4.20
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

	Franchi
2	Registrazione di equidi
2.1	Registrazione di un equide 42.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011 65.00
3	Notifica di animali macellati
	Notifica della macellazione di un animale:
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti 5.40
3.2	animali delle specie ovina e caprina 0.60
3.3	animali della specie suina 0.12
3.4	equidi 5.40
4	Mancate notifiche
4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 16 7.50
4.2	Animali delle specie ovina e caprina: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 17 3.00
4.3	Animali della specie suina: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 18 7.50
4.4	Equidi: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 19 15.00
5	Consegna di dati
5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile 3.00
5.2	Registrazione di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sa- nità animale 250.00
6	Emolumenti per solleciti
	Sollecito per ogni mancato pagamento 30.00



Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 24

Per le eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento nonché all'obbligo di restituzione si applicano gli articoli 65 capoverso 2 lettera e, 66 capoverso 4, 67 lettera k e 68 capoverso 5 dell'ordinanza del xx novembre 2022² sui miglioramenti strutturali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 725.111
2 RS 913.1



Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 settembre 1996¹ sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d'impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD), aiuti agli investimenti secondo l'ordinanza del xx novembre 2022³ sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.

Art. 6 cpv. 1 lett. c

¹ Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

- c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

1 RS 824.01
2 RS 910.13
3 RS 913.1

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. c

¹ Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:

- c. prodotti e sostanze di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c numero 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016² sugli aromi, che all'articolo 10 capoverso 1 lettere a-c della stessa ordinanza vengono definiti sostanze aromatizzanti naturali oppure preparazioni aromatiche naturali;

Art. 3a cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate

Le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse soltanto nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l'articolo 2 lettere a-c ODPPE³ onde adempiere i requisiti relativi alla composizione.

Art. 3e Prescrizioni particolari relative alla designazione

- 1 RS 910.181
- 2 RS 817.022.41
- 3 RS 817.022.104

Nel caso degli aromi le denominazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica possono essere utilizzate soltanto per sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche naturali giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettere a–c dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁴ sugli aromi se tutti i loro componenti e supporti aromatici sono biologici.

II

L'allegato 3*b* è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria relativa alla modifica del

Fino al 31 dicembre 2021, per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l'estratto o l'autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

⁴ RS 817.022.41

Allegato 3b
(art. 3c)

Atti normativi dell'Unione europea concernenti l'agricoltura biologica

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione del 13 luglio 2021, GU L 336/7 del 13.7.2021, pag. 1.

Per il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica la versione secondo la GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 437/1 del 23.12.2020, pag. 21.

Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/565, GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1.

Anziché il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 437/1 del 23.12.2020, pag. 21.



Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I

L'ordinanza del DFER del 23 novembre 2005¹ concernente l'igiene nella produzione primaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell'allegato 6 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)², non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, a meno che non siano stati puliti e controllati per verificare almeno l'assenza di residui visibili di tale prodotto.

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell'allegato 6 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, a meno che non siano stati puliti e controllati per verificare almeno l'assenza di residui visibili di tale prodotto.

¹ RS 916.020.1

² RS 817.022.16

Art. 5 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

Tracciabilità e registro nella produzione vegetale

¹ Le aziende dedite alla produzione vegetale devono tenere a disposizione della competente autorità un registro riguardante:

Art. 6 rubrica

Tracciabilità e registro nella produzione animale

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca

Guy Parmelin



Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I

L'ordinanza del DEFR del 15 novembre 2017¹ sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. g

¹ Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:

- g. 14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi;

Art. 5 cpv. 1

¹ Le aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del xx novembre³ 2022 sui miglioramenti strutturali (OMSt) hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

Art. 7 cpv. 1

¹ Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

1 RS 824.012.2
2 RS 910.13
3 RS 913.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca

Guy Parmelin



Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Abrogazione del ...

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

Articolo unico

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003¹ concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023.

...

Ufficio federale dell'agricoltura:

Christian Hofer

¹ RU 2003 5381; 2007 6201; 2011 2391; 2013 3919; 2015 4531; 2017 6411; 2018 4417;
2020 5507